

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Prof. Giorgio Fraccastoro – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELL'U.S. LECCE SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/TARANTO DELL'8.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lecce di Lecce riduce la sanzione dell'ammenda a €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. CASAZZA FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Casazza Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. SICILIANO SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Siciliano Sandro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. PRISCO ARMANDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Prisco Armando e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SIG. DAMIANI NICOLÒ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Damiani Nicolò e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti; Prof. Salvatore Sica – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

6. RICORSO DEL SIG. DAMATO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 02.05.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Damato Domenico e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL F.C. FORLÌ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GADDA MASSIMO SEGUITO GARA TERAMO FORLÌ DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 18.4.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Forlì di Forlì e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti;– Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

8. RICORSO DEL S.S. SAMBENEDETTESI CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI:

A) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DAMONTE LORIS;

B) SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SABATINO ALESSANDRO;

C) SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. SANDERRA LUCA;

D) INIBIZIONE FINO AL 31.5.2017 AL SIG. GIANNI ANDREA;

INFLITTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESI/SANTARCANGELO DEL 23.4.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 188/DIV del 24.04.2017)

La C.S.A, separato preliminarmente il ricorso in 4 distinti appelli:

A) Respinge il ricorso proposto per il calciatore Damonte Loris. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

B) Prende atto della rinuncia al ricorso proposto per il calciatore Sabatino Alessandro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

C) Respinge il ricorso proposto per il signor Sanderra Luca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

D) Accoglie Parzialmente il ricorso proposto per il signor Gianni Andrea riducendo la sanzione dell'inibizione al presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 27 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio